



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1695

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del "Bando per la concessione di contributi a copertura delle spese relative alla gestione dell'attività di supporto e accompagnamento ai progetti di affidamento familiare ed adozione riconducibili alla tipologia di servizi territoriali, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2029". (Euro 1.325.000,00=).

Il giorno **25 Ottobre 2024** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

FRANCESCA GEROSA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il sistema dei servizi socio-assistenziali afferenti all'Area Età evolutiva e supporto alla genitorialità, come indicato nei relativi documenti di programmazione, nazionali e provinciali, assume quali principi cardine tre orientamenti quali: la cura del legame tra il minore e la sua famiglia di origine, l'attenzione al percorso di crescita e supporto a ciascun minore tramite l'attivazione di progetti individualizzati e nel caso di inserimenti residenziali fuori famiglia l'attenzione alla salvaguardia della temporaneità degli stessi e la costruzione di condizioni di autonomia per il minore/giovane adulto.

I fabbisogni rilevati nell'ambito dei servizi di tutela e supporto dei minori segnalano l'importanza di valorizzare percorsi di sostegno e recupero delle competenze genitoriali e nel contempo, di assicurare adeguati interventi di affiancamento al percorso di crescita dei minori.

Nei casi in cui, invece, l'Autorità giudiziaria dichiara lo stato di adottabilità, secondo quanto previsto dalla L.184/83 e ss.mm., viene attivato il percorso di adozione. Sono dichiarati adottabili i bambini e ragazzi di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

Nell'ambito dei servizi rivolti ai minori, la Provincia ha competenze dirette in materia di affidamento familiare e adozione.

Tali competenze sono gestite dal Servizio politiche Sociali e in particolare dall'Ufficio Età evolutiva, genitorialità e Centro per l'Infanzia, attraverso *l'Equipe multidisciplinare affidamento minori e famiglie* e *l'Equipe adozione* provinciale che operano, da tempo, su queste tematiche, in stretto collegamento con il territorio, con le famiglie, le associazioni, i servizi sociali e sanitari, la scuola, l'Autorità giudiziaria e le istituzioni più in generale.

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo integrativo delle funzioni familiari, che prevede il collocamento del minore presso una famiglia affidataria con una contemporanea azione di supporto e sostegno alla famiglia di origine, finalizzata al rientro del minore nel nucleo, in seguito al superamento delle difficoltà.

Per la sua realizzazione l'affidamento familiare comporta un processo ad alta complessità in cui è necessario un supporto specialistico, dovendosi rivolgere, sempre più frequentemente, anche a bambini e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità.

L'affidamento familiare si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i bambini possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all'interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita.

Per quanto riguarda l'affidamento familiare, l'Equipe multidisciplinare provinciale si occupa:

- della conoscenza e selezione delle persone e famiglie disponibili all'affidamento;
- dell'abbinamento con i minori per i quali i Servizi sociali e l'Autorità giudiziaria chiedono l'attivazione di un progetto di affidamento,
- del sostegno in raccordo con i servizi sociali territoriali alle famiglie di origine dei bambini e ragazzi in affido;
- del sostegno alle famiglie affidatarie e ai bambini e ragazzi accolti;
- delle attività di promozione dell'affidamento familiare in collaborazione con i servizi sociali territoriali, le Amministrazioni locali e il privato sociale.

L'adozione mira a garantire il diritto del minore a crescere in una famiglia, ancorché diversa da

quella d'origine, quando quest'ultima non possa in alcun modo garantire il benessere del minore. Gli obiettivi quindi dell'adozione sono di fornire un ambiente familiare stabile e amorevole per i bambini che non sono in grado di vivere con le loro famiglie biologiche, garantire il loro benessere e sviluppo e dare loro l'opportunità di crescere in un ambiente familiare sicuro e permanente.

Per quanto riguarda l'adozione, all'Equipe multidisciplinare provinciale spettano i seguenti compiti:

- conoscenza e valutazione delle famiglie disponibili all'adozione su specifico mandato del Tribunale per i Minorenni;
- accompagnamento e sostegno delle famiglie disponibili all'adozione nel tempo dell'attesa e nella preparazione all'incontro con il bambino;
- sostegno e monitoraggio dei percorsi di crescita dei bambini in affidamento preadottivo e/o nel corso dei primi anni dell'adozione;
- sostegno alle famiglie adottive e accompagnamento nell'assunzione del ruolo genitoriale;
- delle attività di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con i servizi sociali territoriali, le Amministrazioni locali e il privato sociale sul tema dell'adozione nazionale ed internazionale.

Inoltre, le equipe multidisciplinari anche alla luce dell'evoluzione normativa sul tema e del sempre maggior ricorso da parte della Magistratura a forme di adozione mite o aperta nell'interesse del bambino/ragazzo a fronte di situazioni particolarmente complesse, lavorano in maniera sinergica e affrontano congiuntamente tematiche comuni all'affidamento e all'adozione quali il supporto alla genitorialità non biologica, l'accettazione e riconoscimento del ruolo della famiglia d'origine, la narrazione ai bambini e adolescenti delle storie di vita, l'accompagnamento e la preparazione delle famiglie d'origine agli incontri, il lavoro di rete e l'importanza della partecipazione attiva al progetto di aiuto complessivo a favore del minore.

Tali attività richiedono il coinvolgimento di diverse professionalità, tenuto conto anche che il relativo contesto è caratterizzato dalla complessità e multifattorialità delle situazioni da affrontare. Si propone pertanto di potenziare l'attività dell'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare e adozione provinciale, attraverso la realizzazione di un progetto specifico che possa intervenire su tutto il territorio provinciale con idonee professionalità nell'ambito educativo e psicologico, con azioni rivolte ai bambini e adolescenti coinvolti in progetti di affido familiare o adozione e alle famiglie di origine, affidatarie o adottive.

Il buon esito di un intervento di affidamento familiare o di un'adozione garantisce al bambino un ambiente relazionale più capace del precedente di rispondere ai suoi bisogni di sviluppo, una situazione di maggiore sicurezza e benessere complessivo e un contesto più stabile.

Spesso, tuttavia, l'esperienza traumatica che il bambino ha vissuto in precedenza lo porta a riproporre dinamiche complesse e disfunzionali anche nel nuovo contesto familiare e questo rischia di inficiare la possibilità di creare un legame stabile e sicuro con la famiglia affidataria o adottiva.

È dunque necessario che le famiglie affidatarie e/o adottive trovino sostegno emotivo, psicologico ed educativo; siano costantemente ascoltate e valorizzate, aiutate a mantenere una direzione coerente agli obiettivi previsti nel progetto di aiuto; sostenute nel gestire gli aspetti della quotidianità relativi alla presenza del bambino in famiglia e i momenti di difficoltà e accompagnate nelle relazioni con la famiglia del bambino.

Dall'esperienza condotta si individuano quali strumenti di particolare efficacia nei percorsi di supporto, la dimensione di gruppo, attraverso il confronto tra gruppi omogenei impegnati nel medesimo percorso (affido o adozione) e l'intervento educativo e di orientamento nei contesti di vita rivolto anche alle famiglie.

Da oltre un decennio le Equipe provinciali possono contare sul supporto educativo e psicologico da

parte del Terzo Settore al quale la Provincia ha affidato nel tempo lo svolgimento di specifiche azioni di sostegno ai progetti di affidamento familiare e adozione e la realizzazione di attività predefinite.

Tali funzioni richiedono una revisione complessiva delle modalità di accompagnamento alle famiglie naturali, adottive e affidatarie, alla luce anche delle modifiche normative (Riforma Cartabia...), individuando forme di risposta a bisogni scoperti con particolare riferimento anche all'affidamento familiare di bambini e ragazzi in condizione di particolare vulnerabilità socio-sanitaria.

Considerata quindi l'alta personalizzazione dei percorsi di affido e di adozione, i più recenti mutamenti normativi e sociali e la complessità delle situazioni familiari, ad oggi si ritiene che l'azione di supporto necessiti di potersi articolare con maggiore flessibilità, tenuto conto di bisogni del bambino/ragazzo e delle famiglie coinvolte.

A partire dalle funzioni istituzionali esercitate dalla Provincia in materia di adozione e affidamento familiare si intendono valorizzare dunque ulteriori opportunità proposte da Enti del terzo settore attivi nell'ambito ed in possesso dello specifico accreditamento socio-assistenziale provinciale, articolate nei territori e nelle comunità tramite reti di collaborazione e solidarietà tra i soggetti e le persone coinvolte nei percorsi di affidamento familiare e adozione.

Dall'analisi del contesto e delle caratteristiche degli interventi, svolta secondo quanto indicato nelle *"Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali"*, contenute nell'Allegato A alla citata deliberazione n. 174/2020, il cui esito è riportato nell'Allegato I alla presente deliberazione, gli strumenti che hanno ottenuto le maggiori frequenze sono stati quelli di matrice collaborativa e non competitiva. Tale risultato rappresenta un superamento della diversa impostazione che ha caratterizzato l'affidamento precedente, svolto tramite appalto, e quindi una vera e propria "evoluzione" verso la via della sussidiarietà, che, come già accennato, si ritiene possa garantire la migliore realizzazione dell'intervento ed il più efficace perseguimento degli obiettivi sopra descritti. La realizzazione delle attività ammesse al finanziamento richiedono, infatti, una forte sinergia tra la funzione pubblica provinciale (esercitata nell'ambito di affido e adozione, attraverso l'equipe multidisciplinare) e l'organizzazione destinataria del suddetto finanziamento, tra le quali deve intercorrere un costante rapporto collaborativo e sussidiario, funzionale anche all'introduzione delle necessarie rimodulazioni e flessibilità utili a rispondere al meglio ai bisogni dei nuclei familiari coinvolti nei progetti.

Si ritiene, nello specifico, di optare per lo strumento provinciale del contributo disciplinato dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007, che è da ritenersi tra gli strumenti che maggiormente valorizzano lo specifico apporto proattivo in termini progettuali, di idee e di esperienza dei soggetti attivi nell'ambito che sono solo enti del Terzo settore. Trattasi infatti di soggetti tradizionalmente e costituzionalmente vocati a perseguire scopi di solidarietà e di utilità sociale e sono quindi da considerarsi non meri esecutori di scelte dell'ente pubblico, ma "contitolari", assieme all'ente pubblico, della funzione socio-assistenziale quale "attività di interesse generale" (v. art. 118 quarto comma Costituzione e art. 5, comma 1, lett. a) del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017). Sono quindi i soggetti che meglio potranno realizzare quel contesto di piena condivisione, sinergia e flessibilità necessarie a questa particolare tipologia di intervento e, più in generale, preferibili nel sistema provinciale delle politiche sociali. Non a caso, il comma 1 dell'art. 22 della l.p. 13/2007 così prevede: *"In attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli interventi socio-assistenziali sono realizzati privilegiando modalità che prevedono la collaborazione con gli enti del terzo settore e il loro coinvolgimento nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi."*

La realizzazione di attività di supporto e accompagnamento ai progetti di affidamento familiare ed

adozione, oggetto del contributo di cui al presente provvedimento, è riconducibile alla tipologia di servizi territoriali, ed in particolare quelli descritti nelle schede 5.1 (Costruzione e promozione di reti territoriali) del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, ad oggi approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023. Il soggetto che realizzerà tale intervento sarà selezionato con la modalità del “bando”, ai sensi del citato art. 36 bis, comma 3 della l.p. 13/2007, sulla base della migliore proposta progettuale, coerente con le caratteristiche minime indicate dall’ente concedente.

Il comma 1 dell’art. 36 bis prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e interventi socio-assistenziali cui è applicabile la medesima norma. L’Allegato E alla citata deliberazione n. 174/2020 (recante “Linee guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali”), al paragrafo 1 (pag. 9), dà attuazione al suddetto comma 1 prevedendo che per “*servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili*” siano da intendersi “*tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della l.p. 13/2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all’art. 33*”. L’attività oggetto del contributo di cui al presente provvedimento riguarda interventi inclusi nel Capo V della l.p. 13/2007 e in particolare tra quelli di prevenzione e promozione di cui all’art. 33.

Si propone pertanto di approvare l’Allegato 2 al presente provvedimento, avente ad oggetto il “**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE ED ADOZIONE RICONDUCIBILE ALLA TIPOLOGIA DI SERVIZI TERRITORIALI, AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13. PERIODO 1 GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2029**”.

Quali Allegato 2.1 e Allegato 2.2 si propone inoltre di approvare rispettivamente le “Modalità, criteri e subcriteri di valutazione dei progetti con relativa ponderazione” e Gli “obblighi di servizio minimi per l’Attività di supporto e accompagnamento ai progetti di affidamento familiare e di adozione”.

Il Bando e i suoi allegati descrivono i livelli minimi richiesti per le attività, indica i requisiti di partecipazione alla selezione, le informazioni sulla presentazione della domanda e sul procedimento, le spese ammissibili a contributo, le modalità per la liquidazione del contributo e la relativa rendicontazione, nonché, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti.

Si ritiene che l’intervento che si va a finanziare con il suddetto Bando sia da qualificarsi quale servizio di natura non economica, in coerenza con gli altri interventi provinciali concernenti minori in stato di abbandono o in situazioni di fragilità e vulnerabilità (si vedano le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2161 del 10 dicembre 2021 e n. 1530 del 22 agosto 2022, con particolare riferimento agli Allegati 2 concernenti la qualifica di “servizi di natura non economica” del Centro di pronta accoglienza di minori e delle Comunità di accoglienza genitore-bambino con annesso Accoglienze nuclei familiari), considerato che, rispetto al precedente affidamento tramite appalto - nel quale peraltro era già stata constatata, nel corso della procedura, l’assenza di un mercato potenziale - lo strumento di finanziamento di cui all’art. 36 bis della l.p. 13/2007 non prevede la possibilità nemmeno potenziale di ricavare alcun utile. Si andranno infatti a rimborsare le sole spese di realizzazione del progetto documentate e rendicontate, con l’esclusione di qualsiasi forma forfettaria di liquidazione: le spese rimborsate saranno, a loro volta, strettamente collegate agli obblighi di servizio individuati dal progetto che verrà selezionato, in coerenza con gli elementi minimi contenuti del Bando e relativi allegati, e che diverrà oggetto di specifica convenzione. Trattasi inoltre, oggettivamente e a prescindere dalla modalità di finanziamento, di un intervento che non si presta ad essere inquadrato in logiche di mercato, in quanto caratterizzato dall’alta valenza di tutela e prevenzione nei confronti dei suoi destinatari finali, dovendo garantire, in

maniera personalizzata e modulabile, interventi di supporto mirato ai minori, ai genitori o alle famiglie affidatarie e adottive, secondo un approccio non standardizzabile, ancorato al loro particolarissimo, “unico” contesto di vita. Di conseguenza, si esclude l’applicabilità della disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Quale ulteriore allegato al Bando (Allegato 2.3) è approvato lo schema provvisorio di convenzione pluriennale tra la Provincia e il soggetto gestore, la cui sottoscrizione è da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell’art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007. Tale schema disciplina, tra il resto, la possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell’andamento dei servizi, del fabbisogno, o in caso di eventi straordinari o non previsti, eventualmente tramite una co-progettazione con il soggetto gestore. Gli altri contenuti saranno individuati al momento dell’approvazione dello schema definitivo di convenzione sulla base progetto presentato dal soggetto assegnatario, in sede di partecipazione alla procedura.

La maggiorazione del contributo annuale eventualmente derivante dalla revisione non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo, potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

I contributi sono riferiti ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029 per un massimo di spesa complessiva pari ad Euro 1.325.000,00=.

Per analogia con quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, in considerazione della presenza di un servizio simile in scadenza, erogato da un ente del terzo settore tramite appalto affidato per due anni con determinazione della Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 369 del 16 dicembre 2020 e rinnovato per ulteriori due anni con determinazione n. 12408 del 17 novembre 2022, al fine di garantire la continuità degli interventi e dell’occupazione, valorizzando le competenze professionali acquisite dagli operatori, si ritiene necessario prevedere che, in caso di subingresso, in conseguenza all’espletamento della procedura di cui al sopraccitato bando, i subentranti si impegnino a favorire la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato.

La quantificazione del contributo è avvenuta tenuto conto dei criteri relativi ai costi dei servizi individuati ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 347/2022.

Al fine di favorire l’applicazione omogenea dei parametri all’interno delle differenti modalità di finanziamento dei servizi socio-assistenziali, i medesimi criteri sono inoltre adottati, laddove coerenti, per la fissazione di massimali di alcune voci di spesa ammesse a rendicontazione.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali in riferimento ai servizi oggetto del presente provvedimento:

- a) l’adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo;
- b) la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti;
- c) l’approvazione della graduatoria e l’individuazione del soggetto assegnatario del contributo;
- d) la quantificazione dell’esatto ammontare delle relative spese, l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
- e) l’approvazione dello schema definitivo di Convenzione e la stipula della stessa;
- f) la sottoscrizione dell’accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell’art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con i soggetti selezionati.

Si propone, infine, che, successivamente all'approvazione della graduatoria e dell'assunzione degli impegni di spesa, sia possibile dare avvio al servizio a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" dell'ANAC, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 ;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, la scelta di utilizzare il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007 quale strumento di finanziamento dell'attività di supporto e accompagnamento ai progetti di affidamento familiare ed adozione, riconducibili alla tipologia di servizi territoriali, come indicato nell'Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE ED ADOZIONE RICONDUCEBILE ALLA TIPOLOGIA DI SERVIZI TERRITORIALI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13. PERIODO 1 GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2029" contenuto nell'Allegato 2, e i relativi Allegati 2.1, 2.2 e 2.3, come descritti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la realizzazione dell'attività di cui al presente provvedimento, è pari ad Euro 1.325.000,00= ed è riferito ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1 gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029. Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dell'attività;
4. di prenotare la spesa di Euro 1.325.000,00= prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
 - Euro 225.250,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 265.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2026;
 - Euro 265.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2027;
 - Euro 265.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2028;

- Euro 265.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2029;
 - Euro 39.750,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2030;
5. di demandare, per i motivi e con le modalità espressi in premessa, a successivi provvedimenti della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali:
 - a) l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo;
 - b) la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti;
 - c) l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo;
 - d) la quantificazione dell'esatto ammontare delle relative spese, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
 - e) l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione e la stipula della stessa;
 - f) la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con i soggetti selezionati.
 6. di autorizzare l'avvio dell'attività, anche nelle more della stipula della convenzione;
 7. di dare atto che la tipologia di spesa, di cui al presente provvedimento, non necessita di acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziale;
 8. di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
 9. di disporre la pubblicazione del bando di cui al precedente punto 2 sul sito web: <https://trentinosociale.provincia.tn.it/>.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 2.1

004 Allegato 2.2

005 Allegato 2.3

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento

Attività di supporto e accompagnamento ai progetti di affido familiare e adozione

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Servizio di supporto e integrazione alle funzioni dell'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare e adozione provinciale - tramite interventi singoli e di gruppo attuati da professionisti in ambito educativo e psicologico rivolti ai bambini e adolescenti coinvolti in progetti di affido familiare o adozione e alle famiglie di origine, affidatarie o adottive. L'attività di supporto è resa tramite un'equipe multidisciplinare impegnata nella progettazione, attivazione, monitoraggio e verifica degli interventi.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

CONSISTENTE

Motivazione risposta

riguarda tutti i progetti di affidamento familiare e di adozione attivi a livello provinciale.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Il progetto si rivolge ad un target specifico e limitato.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

NO, riguarda livelli aggiuntivi, oppure servizi/progetti che non prevedono livelli essenziali

Motivazione risposta

Il progetto mira a garantire un intervento ulteriore a quanto previsto dal livello essenziale, andando a qualificare e supportare la rete dei servizi e i singoli percorsi di affido e adozione.

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

L'approccio e la tipologia degli interventi richiedono un'alta specializzazione del personale coinvolto.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

PREVALENZA DIMENSIONE LOCALE

Motivazione risposta

Le attività richiedono una rilevante personalizzazione tenuto conto del contesto di riferimento dei minori coinvolti, prevedendo nel contempo anche attività strutturate e di gruppo a livello provinciale.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DELL'ENTE AFFIDANTE O DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Motivazione risposta

La sede principale dell'attività è provinciale.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

La finalità prevalente riguarda principalmente il supporto ai percorsi di affido e adozione, valorizzando in ogni caso attività di sensibilizzazione sui territori e di promozione.

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

Motivazione risposta

Il servizio può essere svolto agevolmente da un unico soggetto, che, pur ricercando la collaborazione con possibili soggetti del territorio, detiene la titolarità e l'unitarietà della gestione, esercitando la funzione in stretta collaborazione con le equipe provinciali.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

No

Motivazione risposta

Il progetto, pur all'interno di un quadro definito dalla condizione di bisogno e dai percorsi attivi, valorizza il coinvolgimento attivo dei destinatari (famiglia di origine, minori, e famiglie adottive e affidatarie), sia a livello singolo con attenzione che di gruppo.

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

ALTO

Motivazione risposta

Il progetto richiede elevati di personalizzazione nelle modalità di erogazione del servizio che tengano conto della condizione dei bambini e ragazzi coinvolti e delle loro famiglie.

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

BASSA

Motivazione risposta

il progetto di servizio complessivo si esprime in termini generali con una rilevante differenziazione delle attività in base alle singole situazioni e ai bisogni specifici che non consentano la standardizzazione della risposta.

12 - Livello di ricettività

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

Il numero di percorsi di affido e di adozione è variabile, come variabili è il livello di supporto richiesto dalle singole situazioni.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' TRADIZIONALE DA INNOVARE e/o SPERIMENTALE O INNOVATIVA

Motivazione risposta

Il progetto richiede una revisione complessiva delle modalità di accompagnamento alle famiglie naturali, adottive e affidatarie, alla luce anche delle modifiche normative (Riforma Cartabia...).

Il fabbisogno rilevato richiede inoltre di individuare forme di risposta a bisogni scoperti con particolare riferimento all'affidamento familiare di bambini e ragazzi in condizione di particolare vulnerabilità socio-sanitaria.

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

RILEVANTE E NECESSARIO

Motivazione risposta

La dimensione territoriale e le reti di prossimità assumono un'importanza centrale nell'attivazione in particolare dei percorsi di affido e adozione e di vicinanza solidale tra famiglie.

15 - Presenza competitor

sì

Motivazione risposta

si riconosce una pluralità di potenziali soggetti gestori del servizio

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

No

Motivazione risposta

Si riconosce nei soggetti accreditati in ambito socio-assistenziale per l'Area Età Evolutiva e genitorialità il possesso di adeguate capacità per la realizzazione del progetto.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

LIMITATO (presenza bisogni scoperti)

Motivazione risposta

Pur all'interno di un quadro significativo di adeguatezza del percorso in atto, si riconoscono aree di intervento ad oggi non pienamente coperte e per le quali si individua uno spazio per possibili progettualità integrative.

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

NON PREVALENTE/NON ESCLUSIVO

Motivazione risposta

Considerata la tematica e la finalità del progetto, in un'ottica di sussidiarietà e di prossimità con le famiglie, si ritiene che il sostegno e l'accompagnamento ai percorsi di affidamento e adozione possa essere svolto con maggiore efficacia e incisività tramite un modello di collaborazione in partnership con un soggetto del terzo settore.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

LIMITATO/DA INTEGRARE

Motivazione risposta

La lettura del fenomeno e dei bisogni rilevati deriva da valutazioni condivise tra più soggetti a vario titolo coinvolti nei percorsi di affidamento e adozione: in questo senso la programmazione è soggetta ad una rilevante variabilità, anche con riferimento al trend degli interventi, non governabile dal solo soggetto pubblico.

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - ALTO

Motivazione risposta

La realizzazione delle attività del progetto richiede la partecipazione e coinvolgimento dei beneficiari a vario titolo.

21 - Modello prevalente di servizio

PER PROGETTO COMPLESSIVO

Motivazione risposta

Le funzioni di accompagnamento e supporto ai progetti di affido e adozione richiedono un progetto complessivo che si realizza mediante attività di gruppo, domiciliari, di supporto tra pari ecc...

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

Vd risposta ad item 12

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE TOTALE DEL PROGETTO

Motivazione risposta

In virtù della rilevanza sociale del progetto l'ente pubblico garantisce al soggetto gestore le risorse necessarie per la sua realizzazione.

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

per la realizzazione del progetto si intende valorizzare e favorire il ruolo dei soggetti del terzo settore, quali soggetti ritenuti significativi ed efficaci nella progettazione delle attività e dei supporti necessari.

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	7	7	4	1	3

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

Gli strumenti che hanno ottenuto le maggiori frequenze sono il contributo e la co-progettazione che si ritengono entrambi validi, per la loro matrice collaborativa. Tuttavia si intende prediligere lo strumento del contributo. Ad oggi la struttura provinciale dispone di elementi conoscitivi sufficienti ad individuare le aree di attività prioritarie, che potrebbero

essere realizzate e personalizzate nella modalità di realizzazione dal soggetto che sarà individuato. Le condizioni di realizzazione del progetto richiedono infatti una forte sinergia con la funzione provinciale esercitata nell'ambito di affido e adozione, attraverso l'equipe multidisciplinare, che de facto, nel corso dell'esecuzione del progetto assicura in maniera diretta un costante rapporto collaborativo e sussidiario con il soggetto individuato, funzionale anche ad introdurre le necessarie rimodulazioni e flessibilità utili a rispondere al meglio ai bisogni dei beneficiari.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE ED ADOZIONE RICONDUCEBILE ALLA TIPOLOGIA DI SERVIZI TERRITORIALI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

PERIODO 1° GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2029

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi ad un ente del terzo settore per la gestione di un progetto riconducibile **alla tipologia "Servizi territoriali"** - Scheda Catalogo scheda 5.1: Costruzione e promozione di reti territoriali -, che offre, ad integrazione delle funzioni svolte dalle equipe provinciali nell'ambito dei percorsi di affidamento familiare e adozione, supporto e accompagnamento, nonché iniziative di sensibilizzazione, promozione e formazione.
2. La proposta progettuale deve essere elaborata partendo dagli elementi minimi stabiliti dall'Allegato 1.2 "*Attività di supporto e accompagnamento ai progetti di affidamento familiare e di adozione*".
3. Le attività del progetto si svolgono prevalentemente presso la sede provinciale, che rappresenta il luogo di lavoro. Per la realizzazione di specifici interventi concordati con la Provincia, il soggetto ammesso al finanziamento è tenuto ad individuare e mettere a disposizione ulteriori spazi adeguati.

Art. 2

Requisiti dei soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo gli enti che sono in possesso:
 - a) dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023 per analogia e in quanto compatibili;

- b) dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento, ai sensi decreto del presidente della provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" in almeno una delle aggregazioni funzionali concernenti l'Area "Età Evolutiva e genitorialità";
- c) di un'esperienza di almeno 3 anni, anche non continuativi, entro i cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione di interventi socio-assistenziali rientranti in una delle aggregazioni funzionali concernenti l'Area "Età Evolutiva e genitorialità";

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 2;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
- c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo per la gestione di “ATTIVITA’ DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E ADOZIONE” è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito “struttura competente”) nel periodo compreso **tra il giorno** e **il giorno**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all’indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l’invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l’utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell’oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E ADOZIONE”.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 15. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell’utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.

3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara di aver rispettato, nella proposta progettuale, gli elementi minimi come riportati nell’Allegato 2.2 e nel presente Bando “*Attività di supporto e accompagnamento ai progetti di affido familiare e di adozione*”.

4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 15:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all’art. 3, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) la proposta progettuale predisposta sulla base dei contenuti di cui all’Allegato 2.1 e all’Allegato 2.2 del presente bando.

Art. 5

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 4;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 4;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2.

Art. 6

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 15.

Art. 7

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente Bando è la Dirigente del Servizio Politiche sociali.

Art 8

Procedimento

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande secondo quanto previsto all'art. 5.

3. La valutazione delle proposte progettuali, presentate a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione (che opera a titolo gratuito) composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande che attribuisce i punteggi calcolati sulla base dei criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 2.1.

4. Il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande - alle ore 9.00 presso la sede del Servizio Politiche sociali - la Provincia, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni dalla nomina.

5. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Provincia si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti, che va comunicata agli stessi e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 15.

8. I soggetti assegnatari dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

9. Ricevuta dal concorrente la documentazione, di cui al precedente comma 8, e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà agli interessati l'esito delle verifiche.

10. La Provincia, successivamente alla ricezione della documentazione di cui al comma 8 o dalla data di approvazione della graduatoria nel caso non si renda necessario richiedere detta documentazione, individua i contenuti definitivi della Convenzione, valorizzando la proposta progettuale presentata.

Art. 9

Convenzione

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 10, comma 1, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 2.3). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- b) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- c) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- d) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- e) il trattamento dei dati personali;
- f) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

Art. 10

Durata e budget complessivo

1. Gli importi complessivi a disposizione per la realizzazione del Progetto di Attività di supporto e accompagnamento ai progetti di affidamento familiare e di adozione sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029.

2. Successivamente all'approvazione della graduatoria, è possibile dare avvio all'attività a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.

3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione dell'attività, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 1.325.000,00=. L'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 265.000,00=, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

4. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio dell'attività.

Art. 11

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A) Spese direttamente imputabili all'attività:

- 1) spese del personale, incluse collaborazione/consulenze e coordinamento;
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione;
- 3) spese per lo svolgimento delle attività rivolte ai destinatari, comprese quelle per gli spostamenti presso sedi diverse dalla sede provinciale, nonché per l'acquisto di materiali e beni di consumo e per eventuali immobili sedi di svolgimento delle attività.

B) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 15% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

2. Con riferimento alle spese di cui alla lettera A) del precedente comma, si specificano di seguito i limiti massimi di spesa riconosciuta relativamente a ciascuna Area di attività individuate nella Scheda di cui all'Allegato 2.2:

- le attività di supporto e accompagnamento rivolte ai bambini/ragazzi in affidamento familiare o in adozione non potranno superare il 30% del totale delle spese di cui alla lettera A);
- le attività di supporto e accompagnamento rivolte alle famiglie naturali non potranno superare il 25% del totale delle spese di cui alla lettera A);
- le attività di supporto e accompagnamento rivolte alle famiglie affidatarie o adottive non potranno superare il 25% del totale delle spese di cui alla lettera A);
- le attività di supervisione e formazione non potranno superare il 10% del totale delle spese di cui alla lettera A);
- le attività di sensibilizzazione e promozione non potranno superare il 10% del totale delle spese di cui alla lettera A);

3. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate alle attività, fermo restando i limiti di cui al presente articolo.

4. Eventuali spese eccedenti i limiti fissati dovranno essere finanziate con entrate proprie.

Art. 12

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 11.

2. L'erogazione del contributo annuo, avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 6 e di quanto erogato in precedenza.

3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata, per il primo anno, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione

dell'attività.

4. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del comma 2, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

6. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno. E' possibile il superamento dei limiti di spesa ammissibile previsti all'art. 11, comma 2, fino ad un massimo del 30% di ciascun limite, a compensazione di minori spese sostenute sempre con riferimento alle voci di spesa previste al medesimo comma 2.

7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 15 del Bando.

8. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

9. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 11 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo

annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

12. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 13

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 14

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 3 mesi.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 15
Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali:
PEC serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

MODALITÀ, CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

CON RELATIVA PONDERAZIONE

nell'ambito del bando per la concessione di contributi a copertura delle spese relative alla gestione di
“ATTIVITÀ DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI DI AFFIDAMENTO
FAMILIARE E DI ADOZIONE”

1. Ogni proponente presenta una proposta progettuale con la descrizione delle iniziative e delle attività che intende realizzare. Il Progetto va articolato in più paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione:

A. ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE

B. PROGETTO DI SERVIZIO E LAVORO DI RETE

C. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

D. TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

2. La Commissione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati.

3. Il punteggio relativo alla voce di cui alla lettera A1 e A2 è assegnato su base tabellare, in relazione all'entità del criterio indicato dal proponente.

4. Per le rimanenti voci, il punteggio discrezionale equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna voce. La Commissione attribuirà il punteggio tenuto conto della qualità dei contenuti delle proposte e, in particolar modo, valutando:

1. il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento;

2. il grado di coerenza tra metodo e strumenti indicati dal proponente;

3. l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni;

4. la fattibilità di quanto descritto in relazione alle scelte organizzative predisposte.

La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione, come di seguito specificato.

5. Entro il totale del punteggio attribuito a ciascun parametro di valutazione, ogni commissario attribuisce a ciascuna voce un punteggio espresso con un numero intero e/o con un mezzo punto (0,5). Esempio: se la voce oggetto di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti ciascun componente della Commissione, tenuto conto dei criteri indicati al precedente punto 5, attribuisce un punteggio in numeri interi o mezzo punto pari a 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 o 3, in base al grado complessivo di rispondenza, completezza, coerenza, efficacia, e fattibilità della proposta. Il punteggio è poi attribuito a ciascuna voce calcolando la media tra i punteggi attribuiti da ciascun commissario, indicando solo il primo decimale. La Commissione conclude la valutazione attribuendo a ciascuna delle proposte ritenuta idonea il punteggio ottenuto.

6. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B e, in subordine, nel criterio D. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio C.

7. Il testo deve avere la lunghezza di non oltre 25 facciate in formato A4, le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

8. La commissione ha la facoltà, se ritenuto necessario, di svolgere un sopralluogo alla sede proposta per il servizio.

A	ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	Punteggio totale: 8
A1 (TAB)	<u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi di gestione di servizi afferenti all'Area Età Evolutiva e genitorialità, eccedenti ai requisiti di partecipazione. (1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 5 punti)	5
A2 (TAB)	<u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento nell'ambito dell'Area Età Evolutiva e genitorialità</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento pertinenti all'ambito di partecipazione nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda. (1 punto per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 3 punti)	3

B	PROGETTO DI SERVIZIO e LAVORO DI RETE	Punteggio totale 80
B1 (DIS)	<u>Approccio e modello di intervento nel sostegno ai minori e alle famiglie.</u> Sarà valutato il modello e l'approccio di intervento con riferimento alla specificazione della mission, del quadro teorico e metodologico di riferimento, della prefigurazione dei risultati attesi e della metodologia di intervento che si intende impiegare. Il punteggio complessivo tiene conto inoltre dei contenuti e dell'organicità complessiva del modello di intervento, del grado di partecipazione e coinvolgimento dei destinatari e delle modalità di raccordo con le funzioni provinciali.	6
B2 (DIS)	<u>Obiettivi e Piano delle attività</u> Saranno valutate le competenze e le professionalità coinvolte nel progetto, nonché le modalità atte a garantire la flessibilità di orario giornaliero, la possibilità di intervento e contatto anche nei fine settimana e nelle festività, e le modalità di esercizio del supporto mirato, tali da assicurare l'accompagnamento delle famiglie naturali, affidatarie e adottive nei momenti critici quali crisi del minore, mancati rientri in famiglia dei minori, ecc	6
B3 (DIS)	<u>Attività di supporto e accompagnamento rivolte ai bambini/ragazzi</u> con interventi psico-educativi, anche di tipo domiciliare e attività di gruppo. Il proponente descrive le attività e gli interventi che intende realizzare.	17
B4 (DIS)	<u>Attività di supporto e accompagnamento rivolte alle famiglie naturali,</u> tramite interventi e percorsi anche di tipo domiciliare e attività di gruppo, finalizzati allo sviluppo delle competenze genitoriali in rete con i Servizi, all'accompagnamento nei percorsi di narrazione delle storie familiari ai bambini e ragazzi e alla valorizzazione del legame con il minore in affido familiare, anche attraverso la collaborazione per le visite accompagnate e i rientri in famiglia. Il proponente descrive le attività e gli interventi che intende realizzare.	17
B5	<u>Attività di supporto e accompagnamento rivolte alle famiglie affidatarie o</u>	17

(DIS)	<u>adoptive</u> , tramite interventi e percorsi anche di tipo domiciliare e attività di gruppo, ivi comprese le funzioni di tutoraggio e accompagnamento ai progetti di affido o adozione ad alta complessità. Il proponente descrive le attività e gli interventi che intende realizzare.	
B6 (DIS)	<u>Attività di formazione</u> rivolta alle famiglie su temi specifici e percorsi formativi rivolti all'equipe multidisciplinare e supervisione metodologica a tutta l'Equipe multidisciplinare affidamento familiare e adozione. Il proponente descrive le attività e gli interventi che intende realizzare.	6
B7 (DIS)	<u>Attività di sensibilizzazione e promozione</u> volte alla ricerca di persone e famiglie disponibili all'affidamento familiare, anche per affidi familiari rivolti a situazioni di particolare complessità o vulnerabilità (es. famiglie culla, famiglie ponte, famiglie per adolescenti o con bisogni speciali). Il proponente descrive le attività e gli interventi che intende realizzare.	6
B8 (DIS)	<u>Lavoro in rete e con i servizi</u> Tenuto conto del ruolo del soggetto gestore viene valutata la completezza della proposta progettuale con riferimento al lavoro interprofessionale, nella relazione con l'equipe provinciale in materia di affidamento familiare e adozione e con i servizi coinvolti.	5

C	VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	Punteggio totale 4
C1 (DIS)	<u>Valutazione e monitoraggio degli interventi</u> Sarà considerato l'utilizzo di metodi per l'autocontrollo dell'erogazione del servizio. É valutata la descrizione da parte del soggetto proponente delle procedure e degli strumenti con cui intende monitorare e verificare i livelli di servizio.	4

D	TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	Punteggio totale 8
E1 (DIS)	<u>Piano per la formazione, la supervisione e aggiornamento professionale</u> Il proponente descrive il progetto di formazione, aggiornamento e supervisione professionale del personale, che intende realizzare, facendo particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività connesse alla tipologia di servizio e target dei beneficiari e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale.	8

Attività di supporto e accompagnamento ai progetti di affidamento familiare e di adozione

Descrizione del servizio

Servizio di supporto e integrazione alle funzioni dell'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare e adozione provinciale - tramite interventi singoli e di gruppo attuati da professionisti in ambito educativo e psicologico rivolti ai bambini e adolescenti coinvolti in progetti di affido familiare o adozione e alle famiglie di origine, affidatarie o adottive.

L'attività di supporto è resa tramite un'equipe multidisciplinare impegnata nella progettazione, attivazione, monitoraggio e verifica degli interventi.

Destinatari

Famiglie biologiche, affidatarie, adottive e bambini/ragazzi coinvolti nei percorsi di affido e adozione.

Funzione prevalente

Supporto integrato ai progetti di affidamento familiare ed adozione.

Modello organizzativo

Equipe integrata, composta da varie professionalità.

Sede delle attività

La sede degli interventi tiene conto degli obiettivi dei singoli percorsi di supporto, favorendo il più possibile la territorialità degli stessi e forme di accompagnamento educativo mirato, anche di tipo domiciliare.

Le attività possono essere svolte inoltre presso la sede provinciale o presso altri contesti ritenuti idonei e funzionali al progetto di sostegno attivo a favore dei beneficiari, quali altri spazi pubblici o privati sul territorio (es. sede del servizio sociale, ludoteca, locali di altre cooperative, ecc).

Tipologia interventi

Gli interventi previsti a supporto dei progetti di affidamento familiare e adozione si articolano nelle seguenti Aree di attività:

1. Attività di supporto e accompagnamento rivolte ai bambini/ragazzi con interventi psico-educativi, anche di tipo domiciliare e attività di gruppo.

2. Attività di supporto e accompagnamento rivolte alle famiglie naturali, tramite interventi e percorsi anche di tipo domiciliare e attività di gruppo, finalizzati allo sviluppo delle competenze genitoriali in rete con i Servizi, all'accompagnamento nei percorsi di narrazione delle storie familiari ai bambini e ragazzi e alla valorizzazione del legame con il minore in affido familiare o in adozione (nei casi di adozione mite o aperta), anche attraverso la collaborazione per le visite accompagnate e i rientri in famiglia.

3. Attività di supporto e accompagnamento rivolte alle famiglie affidatarie o adottive, tramite interventi e percorsi anche di tipo domiciliare e attività di gruppo, ivi comprese le funzioni di tutoraggio e accompagnamento ai progetti di affido o adozione ad alta complessità.

4. Attività di formazione rivolta alle famiglie su temi specifici e percorsi formativi rivolti all'equipe multidisciplinare e supervisione metodologica a tutta l'Equipe multidisciplinare affidamento familiare e adozione.

5. Attività di sensibilizzazione e promozione volte alla ricerca di persone e famiglie disponibili all'affidamento familiare, anche per affidi familiari rivolti a situazioni di particolare complessità o vulnerabilità (es. famiglie culla, famiglie ponte, famiglie per adolescenti o con bisogni speciali).

Presidio degli operatori

Gli operatori sono presenti con orari flessibili, compatibili con i singoli interventi a seconda dei bisogni dei beneficiari e con le attività svolte.

Durata degli interventi

Variabile in base all'attività.

Giorni/orari di apertura

Flessibilità oraria in base alle necessità, con possibilità di contatto degli operatori da parte dei beneficiari al bisogno, in orario serale e nei giorni festivi.

**CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI
Attività di supporto e accompagnamento ai progetti di affidamento familiare e di
adozione**

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da _____, nata/nato a _____, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. __

Oggetto e finalità dell'attività

Art. __

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal _____ e termina il _____.

Art. __

Destinatari

Art. __

Obblighi in capo al Soggetto Gestore

Art. __

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale amministrativo e/o educativo impiegato nella gestione dei servizi di cui alla presente convenzione, con esclusione del personale di direzione, limitatamente alle unità di personale di cui alla tabella pubblicata unitamente al Bando. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso

l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 31 ottobre 2024. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. __

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
 - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
 - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. __

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
 - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
 - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n.

124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. __
Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

Art. __
Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. __
Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. __
Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. 1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro _____.
2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro _____.
3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt.11 e 12 del Bando.

Art. __
Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. __

Cause di risoluzione, recesso e rinuncia

La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia nei casi previsti dall'art. 14, comma 1 del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

Art. __

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dell'attività in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della revisione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. __

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. __

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.